



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Allegato 1

Norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2011

Novembre 2010

INDICE

Contenimento spese per consumi intermedi	1
Spese per collaborazioni e consulenze.....	5
Spese per organi collegiali ed altri organismi	10
Altre Tipologie di spesa.....	14
Riduzione costi di personale.....	23

Contenimento spese per consumi intermedi

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p><u>Taglia carta</u> Art. 27 – decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche devono ridurre del 50%, rispetto al 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni. L'abbonamento alla Gazzetta Ufficiale dovrà essere sostituito da un abbonamento telematico, con conseguente rideterminazione del relativo costo.</p>	dal 2009	Circolare RGS n. 31/2008
<p><u>Risparmio energetico</u> Art. 48- decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>le pubbliche amministrazioni, diverse da quelle centrali, adottano misure di contenimento delle spese per l'approvvigionamento di combustibile per riscaldamento e per l'energia elettrica in modo tale da conseguire risparmi in linea con quelli che devono conseguire le amministrazioni centrali tenute ad effettuare i suddetti approvvigionamenti mediante le convenzioni CONSIP o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati da CONSIP;</p>	dal 2008	Circolare RGS n. 31/2008
<p><u>Sistema degli acquisti e dei beni</u> Art.1, commi 449, 455 e 456 – legge 27.12.2006, n. 296 Art. 3, comma 15- legge 24.12.2007, n. 244</p>	<p>Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli artt. 26 della L. n. 488/1999 e successive modificazioni e 58 della L. n. 388/2000, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze annualmente sono individuate le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti PPAA di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo</p>	dal 2007	Circolare RGS n. 31/2008

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	30 marzo 2001, n. 165 possono ricorrere alle convenzioni ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti (v. da ultimo DM 17 febbraio 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2009, n. 76)		
<u>Posta- Piani triennali</u> Art. 2, commi 589, 591, 592, 593 e 594 della legge n. 244/2007	Posta elettronica certificata-spese postali e telefoniche- piani triennali	dal 2008	Circolare RGS n. 40/2007 Circolare RGS n. 31/2008
<u>Immobili</u> Art. 2, commi 618-623 - legge 24.12.2007, n. 244. Art. 8, comma 1, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122	gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dovranno contenere a partire dall'anno 2011 le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati nella misura del 2% del valore dell'immobile stesso. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato.	dal 2011	Circolare RGS n. 31/2008 Circolare RGS n. 2/2010

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Art. 8, comma 15-bis, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122	<p>L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse, rideterminato per l'anno 2011 è versato annualmente all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno, al capitolo n. 3452 di Capo 10°, denominato "Versamento da parte degli enti ed organismi pubblici della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626 dell'art. 2 L.244/2007".</p> <p>Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro.</p> <p>Gli organi interni di revisione e di controllo verificano la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.</p> <p>la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applica agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>		
<p>Autovetture</p> <p>Art. 1, commi 11 e 12 legge 23.12.2005, n. 266</p> <p>Art.1, comma 505, legge 27.12.2006, n. 296</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pa, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art.1 della legge n. 311/2004, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2004.</p>	2007 - 2010	<p>Circolare RGS n. 1/2006</p> <p>Circolare RGS n. 41/2006</p> <p>Circolare RGS n. 17/2007</p>

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Art. 6, comma 14, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122 .	A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.	dal 2011	
Art. 6, comma 21-bis, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.		

Spese per collaborazioni e consulenze

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Art. 1, comma 9, legge 23.12.2005, n. 266;</p> <p>Art. 27 decreto legge 4.7.2006, n. 223, convertito dalla legge 4.8.2006, n. 248;</p> <p>Art.1, comma 505, legge 27.12.2006, n. 296.</p> <p>Art. 61, comma 2, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>Fermo quanto stabilito all'art. 1, comma 11, della legge n. 311/2004, per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pa, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art.1 della legge n. 311/2004, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, tale spesa non deve essere superiore al 30% di quella sostenuta nell'anno 2004. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15) di cui al D.L.vo n. 509/1994 e al D.L.vo n. 103/1996.</p>	<p>2009 - 2010</p>	<p>Circolare RGS n. 28/2006 Circolare RGS n. 36/2008</p>
<p>Art. 6, comma 7, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli incarichi di studi e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.</p>	<p>dal 2011</p>	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le predette disposizioni non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.		
Art. 6, comma 10, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 6 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, pertanto provvedendovi con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.		
Art. 6, comma 20, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Le disposizioni dell'articolo 6 riguardanti puntuali indicazioni di tagli o riduzioni di spesa non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del SSN per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Si rinvia in proposito alle precisazioni fornite nella circolare.		
Art. 6, comma 21-bis, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.		
Art. 1, comma 467, legge 27/12/2006, n. 296	L'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e l'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si		

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	applicano agli incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attività propedeutiche ai processi di dismissione di società partecipate dal MEF ovvero di analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e di mercato per l'attivazione di detti processi.	dal 2007	Circolare RGS n. 17/2007
Art. 3, comma 18, legge 24.12.2007, n. 244.	i contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.	dal 2008	
Art. 61, comma 4, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.	aggiunge un ulteriore periodo all'art.53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 disponendo che Il Dipartimento della Funzione pubblica, entro il 31/12 di ciascun anno, deve trasmettere alla Corte dei Conti l'elenco della amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione relativa all'elenco dei collaboratori esterni e soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenze.	dal 2008	Circolare RGS n. 36/2008

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Art. 61, comma 7, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p> <p>Art. 8-novies, comma 1, decreto legge 10.2.2009, n. 5, convertito dalla legge 9.4.2009, n. 33</p>	<p>i limiti di cui al comma 2 dell'art. 61 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/ 2008 devono trovare applicazione anche da parte delle società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In sede di rinnovo dei contratti di servizio i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della presente disposizione.</p>	dal 2009	Circolare RGS n. 36/2008
<p>Art. 6, comma 11, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.</p>	dal 2011	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Art. 61, comma 17, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.	le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e dalle maggiori entrate di cui all'art. 61 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, con esclusione di quelle di cui al comma 14, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.	dal 2009	Circolare RGS n. 36/2008 Circolare RGS n. 10/2009
Art. 6, comma 21, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.	dal 2011	

Spese per organi collegiali ed altri organismi

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Art. 29 decreto legge 4.7.2006, n. 223, convertito dalla legge 4.8.2006, n. 248;	Articolo 29: La spesa complessiva sostenuta dalle P.A. di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, è ridotta del 30% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Non si applica ad organi di direzione, amministrazione e controllo (comma 7).	dal 2006	Circolare RGS n. 35/2006 Circolari della PCM n. 126 del 25/9/2006 e n. 240 del 21/11/2006
Art. 68 decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.	Articolo 68: introduce ulteriori misure di razionalizzazione della spesa per gli organismi collegiali mediante la definizione di criteri più rigorosi al fine della valutazione dell'utilità degli organismi stessi.	dal 2009	Circolare RGS n.36/2008 Circolare RGS n. 2/2010
Art. 61, comma 1, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133 .	la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche, escluse le Autorità indipendenti, inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuato dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'art.1 della legge n. 311/2004, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, deve essere ridotta del 30%, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15) di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996.	dal 2009	Circolare RGS n.36/2008 Circolare RGS n. 2/2010

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Art. 61, comma 9, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.	il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; detto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; detta disposizione si applica anche al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali e ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto .	dal 2008	Circolare RGS n.36/2008
Art. 61, comma 17, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133 .	le somme provenienti dall'applicazione delle disposizioni in rassegna, con esclusione di quelle di cui al comma 14, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tale disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, del SSN.	dal 2009	Circolare RGS n. 36/2008 Circolare RGS n.10/2009

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	Le predette somme sono riassegnate ad apposito fondo di parte corrente. Una quota di tale fondo potrà essere destinata, con le modalità ivi previste, al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nel comma 5, o interessate all'applicazione del comma 2, dell'articolo 67 del decreto legge n. 112/2008 e alla corresponsione del trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa.		
Art. 6, comma 1, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera qualora già previsto dalla precedente normativa. Tale disposizione non si applica alle commissioni, organi e strutture espressamente individuate al secondo periodo del comma 1 dell'art. 6 del decreto legge n. 78/2010.	dal 31 maggio 2010	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Art. 6, comma 21, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.		
Art. 6, comma 2, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300/1999 e dal decreto legislativo n. 165/2001 e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.	dal 31 maggio 2010	

Altre Tipologie di spesa

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p><u>Agenzie fiscali</u> Art. 6, comma 21-sexies, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>Le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo n. 300/1999 possono assolvere alle disposizioni dell'art. 6 e dell'art. 8, comma 1, primo periodo, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabiliti con legge n. 192/2009.</p>	2011-2013	
<p><u>Relazioni pubbliche, convegni, mostre...</u> Art. 61, comma 5, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuato dall'ISTAT ai sensi dell'art.1, comma 5, della legge n. 311/2004, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per un ammontare superiore al 50% della medesima spesa sostenuta nell'anno 2007. Da tale limite sono escluse le spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15) di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996.</p>	2009 - 2010	<p>Circolare RGS n. 36/2008 Circolare RGS n. 2/2010</p>
<p>Art. 61, comma 7, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>i limiti di cui al comma 5 devono trovare applicazione anche da parte delle società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica</p>	dal 2009	

Art. 8-novies, comma 1, decreto legge 10.2.2009, n. 5, convertito dalla legge 9.4. 2009, n. 33	amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In sede di rinnovo dei contratti di servizio i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della presente disposizione.		
Art. 61, comma 17, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.	le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e dalle maggiori entrate di cui all'art. 61 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, con esclusione di quelle di cui al comma 14, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato	dal 2009	Circolare RGS n. 10/2009
Art. 6, comma 8, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi simili, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente.	dal 2011	

	<p>L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia.</p>		
<p>Art. 6, comma 21, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.</p>		

<p>Art. 6, comma 10, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 6 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, pertanto provvedendovi con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>		
<p>Art. 6, comma 11, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.</p>		
<p>Art. 6, comma 21-bis, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>		

<p>Spese per sponsorizzazioni Art. 61, commi 6 e 15, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuato dall'ISTAT ai sensi dell'art.1, comma 5, della legge n. 311/2004, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30% della medesima spesa sostenuta nell'anno 2007. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15) di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996.</p>	<p>2009 - 2010</p>	<p>Circolare RGS n. 36/2008</p>
<p>Art. 61, comma 17, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>le somme provenienti dalle succitate riduzioni di spesa e dalle maggiori entrate, con esclusione di quelle di cui al comma 14, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.</p>	<p>dal 2009</p>	
<p>Art. 61, comma 7, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>i limiti di cui al comma 6 devono trovare applicazione anche da parte delle società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In sede di rinnovo dei contratti di servizio i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della presente disposizione.</p>		
<p>Art. 8-novies, comma 1, decreto legge 10.2.2009, n. 5, convertito dalla legge 9.4. 2009, n. 33</p>			
<p>Art. 6, comma 9, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.</p>	<p>Dal 2011</p>	

<p>Art. 6, comma 21, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.</p>		
<p>Art. 6, comma 11, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.</p>		
<p>Art. 6, comma 21-bis, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>		

<p><u>Spese per missioni</u></p> <p>art. 6, comma 12 , decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p> <p>Art. 6, comma 21, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p> <p>Art. 6, comma 21-bis, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31.12.2009, n. 196, incluse le Autorità indipendenti non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 % della spesa sostenuta nell'anno 2009.</p> <p>le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.</p> <p>le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>	<p>dal 2011</p>	
<p><u>Spese per attività di formazione</u></p> <p>Art. 6, comma 13, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122</p>	<p>La spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico della P.A., incluse le Autorità indipendenti, per attività di formazione deve essere non superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009.</p>	<p>dal 2011</p>	

<p>Art. 6, comma 21, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p> <p>Art. 6, comma 21-bis, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.</p> <p>le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>		
<p><u>Compensi collegi arbitrali</u></p> <p>Art. 61, commi 9 e 17, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; detto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; detta disposizione si applica anche al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali e ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge n.133/2008.</p>	<p>dal 2008</p>	<p>Circolare RGS n. 36/2008 Circolare RGS n.10/2009</p>

Riduzione costi di personale

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Art. 66 comma 7, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133, come modificato dall'art. 9, comma 5, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Relativamente all'anno 2011, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è consentito procedere ad assunzioni di personale nel limite di una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente con l'ulteriore limite che le unità da assumere non possono in ogni caso superare il 20% delle unità cessate. Le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4 del D.L.vo n. 165/2001 e successive modificazioni.	2010- 2013	
Art. 66, comma 14, decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, come modificato dall'art. 9, comma 9, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Gli Enti di Ricerca, ai sensi dell'articolo 66, comma 14, del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/2008 per l'anno 2011 possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti dell'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20% delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. Anche tali assunzioni ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 sono soggette ad autorizzazione, secondo la	2011-2013	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	<p>procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001. Si rammenta che l'articolo 35, comma 2, del decreto legge n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009 ha modificato l'art. 66, comma 14, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, sopprimendo l'ulteriore vincolo numerico delle cessazioni dell'anno precedente. Va altresì tenuto conto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del medesimo decreto legge n. 207/2008, circa le modalità applicative dell'anzidetto comma 14.</p>		
<p>Art. 66, comma 13, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge n. 133/2008</p>	<p>Anche le Università sono assoggettate ad una specifica disciplina limitativa delle assunzioni, ai sensi dell'articolo 66, comma 13, del decreto legge n. 112/2008, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 207/2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 14/2009 fermi restando i vincoli di cui all'art. 1, comma 105, della legge n. 311/2004.</p> <p>In particolare, per il triennio 2009-2011 la normativa sopra richiamata consente alle Università statali di procedere per ciascun anno ad assunzioni nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente, prevedendo la destinazione di specifiche quote per l'assunzione delle varie categorie di personale.</p> <p>Per l'anno 2012 si applica quanto previsto dall'articolo 66, comma 9, del decreto legge n. 112/2008.</p>	<p>dal 2009-2011</p>	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Art. 9, commi 1 e 2 decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122	Il comma 1 prevede che, per il triennio 2011-2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti ivi compreso quello accessorio non può superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva indicati nella norma. Il comma 2 prevede, per lo stesso triennio, la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti superiori a euro 90.000 ed euro 150.000. Tali disposizioni trovano applicazione nei confronti del personale delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'elenco ISTAT.	2011 - 2013	
Art. 9, comma 2-bis decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.	2011 - 2013	
Art. 9, comma 11, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122	Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità.	dal 2010	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Art. 9, comma 17, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122</p> <p>Art. 9, comma 24, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122</p>	<p>Per il triennio 2010-2012, non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali per il personale di cui all'art. 2, comma 2 e art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001.</p> <p>Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al personale convenzionato con il SSN.</p>	2010-2012	
<p>Art. 9, comma 21, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122</p>	<p>La disposizione è destinata ai dipendenti pubblici disciplinati dal decreto legislativo n. 165/2001. Essa blocca per il triennio 2011-2013, i meccanismi di adeguamento retributivo e di progressione automatica degli stipendi; inoltre prevede che le progressioni di carriera comunque denominate e i passaggi tra le aree hanno effetto, per il predetto triennio, ai fini esclusivamente giuridici.</p>	2011-2013	
<p>Art. 9, comma 28, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122</p>	<p>Dispone che a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla</p>	dal 2011	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009. Per gli enti di ricerca resta fermo quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome e gli enti del SSN.		
Art. 9, comma 29, decreto legge 31.5.2010, n. 78 convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122	Le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nell'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010.	dal 2010	
Art. 9, comma 36, decreto legge 31.5.2010, n. 78 convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122	Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla	dal 2011	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	<p>legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.</p>		
<p>Art. 74, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>In un quadro di interventi di natura organizzativa e di razionalizzazione delle strutture, si dispone, per le amministrazioni espressamente indicate al comma 1, la riduzione, rispettivamente del 20 e del 15 per cento, degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale (lett. a); la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, previa una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa globale riferita al numero dei posti in organico del personale in parola (lett. c); la riduzione del contingente di personale adibito a compiti logistico – strumentale e di supporto, in misura non inferiore al 10 per cento, con contestuale riallocazione delle risorse umane eventualmente eccedenti presso gli uffici preposti a funzioni istituzionali (lett. b).</p> <p>Il comma 5 dispone, poi, che sino all'emanazione dei provvedimenti di cui sopra le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del decreto in questione.</p>	<p>dal 2008</p>	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Art. 2, commi 8-bis e seguenti del decreto-legge 30.12.2009, n. 194, convertito, dalla legge 26.2. 2010, n. 25.	Viene disposto l'obbligo, per le medesime amministrazioni di cui all'art. 74 del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133, di procedere ad un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del citato articolo 74 nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando un'ulteriore riduzione della spesa complessiva relativa al numero di posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, la dotazione organica delle amministrazioni interessate resta determinata, in via provvisoria, in misura pari al numero dei presenti in servizio alla data del 28 febbraio 2010, fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165/2001. La mancata adozione dei citati adempimenti di riordino entro il 30 giugno 2010, comporta il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.	dal 2009	
Art. 9, comma 31, decreto legge 31.5.2010, n. 78 convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122	Dispone che a decorrere dal 31 maggio 2010, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni	dal 31 maggio 2010	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie, pertanto le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio		
Art. 1, commi 213, 213-bis - legge 23.12.2005, n. 266.	Soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dell'indennità di trasferta – diaria – spettante al personale inviato in missione all'interno del territorio nazionale, nonchè le indennità supplementari previste dall'art. 14 della legge n. 836/73 per le missioni all'interno ed all'estero e cioè la maggiorazione del 10 per cento sul costo del biglietto a tariffa intera per i viaggi effettuati in treno e del 5 per cento per quelli effettuati in aereo nonchè la c.d. indennità di comando introdotta dal D.L.Lgt n. 320/1945 a favore del personale dei ruoli centrali destinato a prestare servizio fuori della capitale. Con disposizioni successive sono stati esclusi dall'applicazione di quanto sopra: il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia, il personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'INPS, ENPALS, IPSEMA, INAIL ed il personale delle Agenzie Fiscali.	a decorrere dal 2007	Circolare RGS n. 28/2006
Art. 28 decreto legge 4.7.2006, n.223, convertito dalla legge 4.8.2006, n. 248.	Riduzione del 20% delle diarie di missione dovute al personale che svolge incarichi di missione all'estero. Sono, in particolare, ridotte del 20 per cento le diarie determinate, da ultimo, con la tabella B allegata al decreto ministeriale 13 gennaio 2003 e successive modificazioni. Viene	dal 2007	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	<p>inoltre soppressa la maggiorazione del 30% prevista attualmente, riconosciuta ai componenti di delegazioni.</p> <p>La disposizione non si applica al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace.</p>		
<p>Art.1, commi 440-445 - L. 27.12.2006, n. 296.</p>	<p>Prevede che il personale utilizzato dalle Agenzie (con esclusione delle agenzie fiscali e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV) e dagli Enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento di funzioni di supporto, non ecceda il 15% delle risorse umane complessivamente utilizzate. Tale dimensionamento deve essere attuato mediante processi di riorganizzazione in misura non inferiore all'8% annuo fino al raggiungimento del limite predetto. E' affidato agli organi di controllo il monitoraggio sui processi di riorganizzazione e di riallocazione del personale, con riduzione delle dotazioni organiche, nel rispetto delle scadenze temporali previste.</p>	<p>dal 2007</p>	<p>DPCM 13/4/2007 Linee guida emanate ai sensi dell'art. 1, commi da 404 a 416, della L. 296/2006.</p>
<p>Art. 40 <i>bis</i> decreto legislativo n. 165/2001 come modificato</p>	<p>Gli enti con più di 200 unità di personale sono tenuti a trasmettere, a seguito della certificazione dei revisori dei conti, i contratti integrativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che entro trenta giorni dal ricevimento ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria.</p>	<p>dal 2000</p>	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Art. 55 del decreto legislativo n. 150/2009	La norma contiene una serie di disposizioni volte a rafforzare il controllo sui costi derivanti dalla contrattazione integrativa anche attraverso la trasmissione di specifiche informazioni alla Corte dei Conti. In particolare, è stabilito che il controllo sulla compatibilità dei costi viene effettuato dal collegio dei revisori, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o da analoghi organi previsti dai relativi ordinamenti. Inoltre, ogni amministrazione è obbligata a pubblicare in modo permanente sul proprio sito web i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui sopra e, altresì, a trasmettere tale documentazione all'ARAN, corredata dell'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.	dal 2009	
Art. 1, commi da 189 a 197, legge 23.12.2005, n. 266.	Il comma 189 prevede per le amministrazioni ivi indicate che l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004, come certificato dagli organi di controllo di cui all'art. 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove, previsto all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. I commi successivi, facendo salvi gli incrementi dei fondi per importi fissi previsti da contratti collettivi nazionali (comma 191), recano specifiche disposizioni intese al contenimento della spesa, sulla cui corretta applicazione, ai sensi	dal 2006	Circolare RGS n. 28/2006

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	del comma 196, vigila il collegio dei revisori.		
Art. 67 decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.	I commi 2 e 4 dispongono, rispettivamente, a valere sull'anno 2009, la disapplicazione delle disposizioni di cui all'allegato B del D. L. in questione e di quelle non ricomprese nel medesimo allegato. Il comma 3 dispone la riduzione del 20 % a decorrere dal 2010 delle disposizioni di cui all'allegato B suindicato. Il comma 5, a decorrere dal 2009, sostituisce il comma 189 dell'art. 1 della L. n. 266/2005 disponendo che il limite costituito dal fondo dell'anno 2004, come certificato dagli organi di controllo di cui all'art. 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 viene ridotto del 10 % . Al comma 6 è stabilito che le somme riferite ai risparmi di spesa del presente articolo vanno annualmente, entro il mese di ottobre, versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con nota RGS n. 105601 del 15.10.2009 è stato precisato che il capitolo di riferimento per il suddetto versamento è il Cap. 3348 del capo X, con denominazione "Somme versate dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'art. 67 del D.L. 112/2008".	2009 (commi 2, 4 e 5) - dal 2010 (comma 3)	Circolare RGS n. 2 /2010
Art. 2, commi 71, 72 e 73 legge 23.12.2009, n. 191	Il comma 71 stabilisce che gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad adottare le misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%. Tale norma, ricalca per quanto attiene ai criteri di determinazione della spesa di personale da considerare in sede		

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	<p>applicativa, quanto già previsto dall'articolo 1, comma 565, della legge n. 296/2006. Pertanto restano valide a tal fine le indicazioni fornite dallo scrivente con circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 con la precisazione che, sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, non vanno considerate, oltre alle voci espressamente escluse ai sensi di detta circolare, anche le spese per assunzioni di personale a tempo determinato ed ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni. Il comma 72 individua alcune modalità operative a cui far riferimento, nell'ambito degli indirizzi che verranno fissati dalle regioni, per il perseguimento dell'indicato obiettivo di contenimento della spesa.</p> <p>Il comma 73 dispone che alla verifica dell'effettivo conseguimento di detto obiettivo si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005.</p>		